Comune di Lecce

ALBO DEI CANDIDATI

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'ISCRIZIONE

Al Dirigente del Settore Servizi Demografici e Statistici, Servizi Cimiteriali,
Affari Generali e Istituzionali, Innovazione
Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data"
Comune di Lecce
protocollo@pec.comune.lecce.it

Oggetto: COMITATO DI QUARTIERE " Manifestazione di disponibilità all'iscrizione.	
Il/la sottoscritto/a	
nato/a a	
residente in Lecce al seguente indirizzo:	
PEC (posta elettronica certificata):	
email (posta elettronica ordinaria):	
cellulare:	
titolare e/o rappresentante dell'attività commerciale di seguito specificata:	
P.IVA / Codice fiscale	
sede in Lecce al seguente indirizzo:	

IN QUALITA' DI CITTADINO DI LECCE ALTRO

NEL QUARTIERE	,,,

- avendo preso visione dell'avviso pubblico finalizzato all'iscrizione all'Albo dei Candidati dei Comitati di Quartiere e di tutti i relativi documenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
- avendo preso visione del Regolamento dei Comitati di Quartiere approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/2025;

DICHIARA

- 1. di essere residente in Lecce;
- 2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Lecce;
- 3. di essere in possesso dei requisiti richiesti per la carica di Consigliere comunale (da quelli di candidabilità a quelli di elegibilità e compatibilità, riportati nella tabella "Requisiti di candidatura" riportata in calce di cui, firmando di presente modulo, attesta di aver preso visione);
- 4. di essere titolare e/o rappresentante dell'attività commerciale / professionale / produttiva / associativa innanzi specificata;

MANIFESTA

la	propria	disponibilità	all'iscrizione	all'Albo	dei	candidati	al	Comitato	di	Quartiere
"				" ai	fini o	della propri	a ele	ezione in se	no a	1 Comitato
me	desimo;									

COMUNICA

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente istanza esclusivamente tramite PEC PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo sopra dichiarato, impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo e di recapito telefonico;

AUTORIZZA

Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 20	016/679.
Lecce, lì	firma

al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del D.

ALLEGATO:

- copia del documento di identità;
- copia della visura camerale dell'attività / copia dell'atto costitutivo dell'associazione;
- ove ricorra il caso, copia della deliberazione dell'assemblea o del CdA con cui è istituita una sede dell'associazione nel territorio del Comune di Lecce.

REQUISITI

- 1. Essere elettori iscritti nelle liste del Comune in cui ci si candida (art. 55 d.lgs. 267/2000);
- 2. Avere i seguenti requisiti di cui all' art. 56 del D.lgs 267/2000:
 - a. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due Comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
 - b. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un Comune ovvero di una provincia.
- 3. Non trovarsi in una delle seguenti condizione di incandidabilità (art. 10 D.lgs. 235/2012) :
 - 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle Unioni di Comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale:
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
- 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
- 4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

4. Non trovarsi in una delle seguenti condizioni di ineleggibilità (art. 60 d.lgs. 267/2000):

- a. il Capo della Polizia, i vice capi della Polizia, gli ispettori generali di Pubblica Sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- b. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- [c. nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; (abrogato)]
- d. nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- e. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- f. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti di Appello, ai Tribunali, ai Tribunali Amministrativi Regionali, nonché i Giudici di Pace;
- g. i dipendenti del Comune e della Provincia per i rispettivi consigli;
- h. il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere:
- i. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'Azienda Sanitaria Locale o Ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei Comuni che concorrono a costituire l'Azienda Sanitaria Locale o Ospedaliera con cui sono convenzionate;
- I. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del Comune o della Provincia;
- m. gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal Comune o dalla Provincia;
- n. i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro Comune, Provincia o circoscrizione.

5) Non trovarsi altresì in una delle seguenti condizioni di incompatibilità (art. 63 d.lgs. 267/2000):

- a. l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; b. colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione; non si applica alle cooperative
- c. il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a. e b.;
- d. colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con il comune.

La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;

- e. colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- f. colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detto ente, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 6) Non trovarsi altresì nella seguente condizione di incompatibilità (art. 65 d.lgs. 267/2000): ricoprire la carica di consigliere comunale o circoscrizionale in altro Comune.